
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA

REGOLAMENTO INTERNO DEL

COA DI TEMPIO PAUSANIA

PREAMBOLO

“Il presente Regolamento disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine Forense di Tempio Pausania nell'osservanza delle disposizioni legislative in materia e dei principi di trasparenza e buona amministrazione.”

ART. 1 - L'ASSEMBLEA degli ISCRITTI

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

4. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

5. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è effettuata mediante avviso da affiggersi nelle sedi degli Uffici giudiziari del Circondario, e comunicato a mezzo fax-pec- o e-mail ai singoli iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali.

6. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed eventuale seconda convocazione.

7. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli iscritti all'Ordine, in caso di seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. L'assemblea elettorale, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti.

8. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo che si tratti di elezioni o di deliberare su questioni attinenti persone, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. 5. Dopo l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, hanno diritto di intervento coloro che siano iscritti a parlare, secondo l'ordine di prenotazione. 6. Le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento. 7. Al termine degli interventi, le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti. Le deliberazioni approvate sono pubblicate per estratto nell'Albo dell'Ordine.

ART. 2 - IL CONSIGLIO

1. Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento.

Alla prima adunanza il Consiglio nomina gli Organi di cui all'Articolo 26 della Legge n. 247/12.

2. Il Consiglio dell'Ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti approvati, poteri finalizzati ad una agevole e corretta fruizione di servizi da parte dei propri iscritti. Inoltre, tutela l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, concorre alle garanzie prescritte per la tutela della libertà dei difensori, tutela l'affidamento della collettività e della clientela compatibilmente con le normative vigenti.

3. Ogni avvocato potrà segnalare, per iscritto, al Consiglio dell'Ordine eventuale richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.

4°) Il Consiglio, ove ritenga le segnalazioni effettuate di interesse generale, adotterà gli opportuni e idonei provvedimenti che provvederà ad inoltrare ai competenti organi di controllo (Presidente Tribunale, Procuratore, Presidente Corte d'Appello, Procuratore Generale, Consiglio Giudiziario).

5. Il Consiglio interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; per il procedimento di conciliazione per crediti dell'avvocato verrà adottato specifico regolamento

ART. 3 - I CONSIGLIERI

1. La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio, secondo le previsioni di legge o di regolamento.

3. L'eletto che venisse a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi, entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

I componenti del Consiglio non potranno assumere incarichi giudiziari da parte dei Magistrati del Circondario durante l'espletamento del mandato.

4. Per i Consiglieri dell'Ordine saranno valide le incompatibilità e le preclusioni previste dalla normativa vigente.

ART. 4 - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola ogni due settimane nel luogo reputato più consono alle esigenze dei consiglieri; le adunanze non sono pubbliche. Il Consiglio dell'ordine, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie

attività, anche a mezzo stampa o con i mezzi e le collaborazioni anche esterne, che riterrà più opportune.

2. La convocazione deve prevedere l'indicazione del luogo in cui si tiene l'adunanza, se diverso dalla sede dell'Ordine, degli argomenti all'odg predisposto dal segretario su indicazione del Presidente, da inviarsi almeno 2 giorni prima della seduta, a mezzo di posta elettronica.

3. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'odg del consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione con segnalazione da effettuarsi per posta elettronica alla segreteria dell'Ordine.

4. La documentazione relativa agli argomenti posti all'odg va tenuta a disposizione dei consiglieri che la potranno preventivamente esaminare anche mediante accesso riservato ai sistemi informatici (cloud o archivi di rete), ovvero facendone richiesta anche a mezzo posta elettronica alla Segreteria, che avrà l'obbligo di metterla a disposizione, ove possibile in formato elettronico.

5. Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Presidente.

4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e vengono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Consigliere Anziano.

5. I Consiglieri riferiscono al Consiglio sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni possibilmente scritte.

6. Nel corso delle adunanze, il Consigliere designato redige il verbale che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente determina, di volta in volta, il metodo di votazione da adottarsi, tranne in casi in cui la legge ne prescriva uno specifico.

8. Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese e con votazione nominale; si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti persone, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti, o su prudente decisione del Presidente. Sulla eventuale irregolarità delle votazioni delibera il Consiglio ai sensi del precedente comma disponendone il rinnovo.

9. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono conservate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria. Il Consiglio a maggioranza può disporre che le stesse delibere possano essere pubblicate sul sito internet dell'Ordine, in forma riassuntiva e di estratto, fatti salvi comunque i diritti di riservatezza garantiti dalla normativa sulla privacy.

ART. 5 – GLI INCARICHI

1. La nomina o la designazione di iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche rappresentativa da parte del Consiglio, quando non sia disciplinata per legge, è

deliberata a maggioranza dal Consiglio e devono avvenire, normalmente, sulla base dei seguenti criteri:

a) la specifica competenza professionale, specie se riconosciuta da titoli;

b) l'anzianità professionale;

c) la rotazione anche nell'ambito degli specifici suddetti criteri.

2. Quando si tratti di incarichi che non richiedano particolare esperienza professionale, il Consiglio può derogare al criterio dell'anzianità, in favore di giovani iscritti meritevoli.

3. Se la funzione, l'incarico, l'impegno e l'attività sono retribuiti, la scelta non potrà mai cadere su Consiglieri, salvo che l'incarico sia ad essi normativamente riservato.

4. In virtù del principio di autotutela, il Consiglio può a posteriori rivalutare la legittimità della nomina ed adottare le deliberazioni conseguenti.

ART. 6 - LE COMMISSIONI

1. Fermo il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di Uffici o di Commissioni o di Delegati.

2. Le Commissioni salvo ulteriori da costituirsi ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, sono:

a) La Commissione per la Formazione continua: con compiti di curare l'organizzazione dei singoli eventi decisi dal Consiglio, - effettuare il preventivo esame della richiesta di Associazioni o di altri soggetti per l'eventuale concessione di accreditamento da parte del Consiglio, - verifica delle domande di esonero e/o riduzione dei crediti formativi da parte dei singoli iscritti e dell'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

b) La Commissione per la Liquidazione delle parcelle: con compiti di: - verifica e liquidazione delle parcelle penali, civili e in altri settori ed eventuali richieste di integrazioni documentazione, chiarimenti o modifiche ai richiedenti la liquidazione;

c) La Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato e delle Difese d'ufficio: con compiti di: verifica delle domanda per l'iscrizione dei richiedenti all'elenco del gratuito patrocinio; verifica delle domande e dei presupposti oggettivi e soggettivi nella domande di gratuito patrocinio; richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti il gratuito patrocinio;

d) La Commissione per la Pratica Forense: con i compiti di: verifica periodica dei libretti e delle relazioni dei praticanti; verifica dei presupposti per il rilascio del certificato di compiuta pratica; verifica della regolarità nello svolgimento della pratica forense.

e) La Commissione informatica e PCT: con compiti di: - organizzazione di tutte le attività ed adempimenti per l'attuazione del processo telematico, per la firma digitale, notifiche in via telematica e per la diffusione della posta certificata; - verifica e predisposizione delle convenzioni già sottoscritte o da sottoscrivere con i vari Uffici del Distretto o con enti e/o uffici del Circondario o con terzi per l'attuazione delle trasmissioni atti processuali, adempimenti con modalità informatiche o collegamento e/o utilizzazione di banche dati; - organizzazione di specifici eventi per l'alfabetizzazione informatica e formazione informatica degli iscritti e degli addetti agli studi; - espletamento ed organizzazione di e-learning; - controllo e supervisione nella gestione del sito dell'Ordine;

f) La Commissione Tenuta Albi: con compiti di: verifica delle domande di iscrizione agli albo

praticanti, agli albi dei patrocinatori legali, all'albo degli Avvocati ed all'albo degli Avvocati stabiliti ; verifica delle domande di cancellazione a detti albi, delle domande di nulla osta per trasferimento; verifica delle formalità di aggiornamento dell'albo.

g) La Commissione per la previdenza ed assistenza

3. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, senza che siano redatti verbali delle riunioni e con facoltà di partecipazione del Presidente del Consiglio ove lo stesso non faccia già parte della Commissione stessa e con partecipazione di almeno un consigliere, qualora della commissione facciano parte anche membri esterni.

3. Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, consultivi, esecutivi, ma non deliberativi, tranne per le ipotesi di commissioni di lavoro che abbiano ricevuto espressa delega dal Consiglio, conformemente alle previsioni di legge.

4. Il Consiglio può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non consiglieri, in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine;salvo che delle Commissioni debbano far parte esclusivamente membri del consiglio per espressa previsione della legge professionale o per decisione dello stesso consiglio, delle commissioni devono fare parte, almeno un consigliere se la commissione conta sino a 4 membri, almeno 2 consiglieri se la commissione conta sino a 6 membri, ed almeno 2/3 di consiglieri se conta un numero superiore a 6 membri.

5. L'attività di ogni Commissione è coordinata dal Presidente o da un Consigliere a tal fine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente come presidente della commissione stessa.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, in conformità alla normativa vigente è nominato dal Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti nella prima adunanza .

a) rappresenta l'Ordine, convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno;

b) ha la direzione delle attività del Consiglio;

c) presiede e coordina l'attività delle Commissioni, ove il Consiglio non abbia nominato altro Presidente della Commissione;

d) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dal presente Regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, in conformità alle disposizioni vigenti ne esercita le funzioni il Consigliere Segretario. o ,se ugualmente impedito, il Consigliere anziano.

ART. 8 – IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza:

a) collabora con il Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;

b) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale;

c) istruisce il lavoro di preparazione delle adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e

cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;

d) cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio.

2. Il Consigliere Segretario distribuisce, di concerto con il Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni, in ragione dei compiti specifici.

ART. 9 - IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere, nominato dal Consiglio nella prima adunanza a maggioranza:

a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;

b) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;

c) avvalendosi, se necessario anche di Consulenti esterni designati dal Consiglio, predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, che, approvati dal Consiglio e corredati dalla relazione, vengono pubblicati sul sito internet del Consiglio per la dovuta pubblicità a favore degli iscritti almeno dieci giorni precedenti la Assemblea annuale per la loro approvazione, unitamente alla relazione del Revisore dei conti ove nominato. Il Consiglio può adottare apposito regolamento di contabilità e tesoreria.

ART. 10 - LA SEGRETERIA

La Segreteria è organizzata dal Consigliere Segretario che cura la funzionalità dei servizi erogati dall'Ordine, come previste dalla vigente normativa.

ART. 11 - LE DELEGHE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.

2. La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza e sempre per materie non riservate per legge alla competenza esclusiva del Consiglio.

ART. 12 - NORME DI CONTABILITA' - REVISIONE DEI CONTI

1. Pagamenti. Ad eccezione di quelli ordinari di gestione, nessun pagamento può essere effettuato senza previa delibera del Consiglio ed esplicita disposizione del Consigliere Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento.

2. Acquisti. Per gli acquisti superiori ad Euro 2.000,00 è necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio.

Per acquisti di importi inferiori ad Euro 2.000,00 il Tesoriere può procedere in via autonoma, salvo la successiva ratifica in sede consiliare.

Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche superiore a Euro 2.000,00, con obbligo di chiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva al detto impegno.

3. Contratti. Per ogni contratto relativo a forniture di materiale o di servizi, di valore superiore a Euro 5.000,00, prima di procedere ad assegnazione e stipula, verrà data adeguata

pubblicità sul sito internet del Consiglio al fine di garantire la più ampia partecipazione e verranno invitati a partecipare almeno 5 fornitori.

Il Consiglio acquisiti i preventivi sceglierà il fornitore che offre le migliori condizioni di prezzo e di qualità e comunque le più sicure garanzie di esecuzione (fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli Enti Pubblici).

4. Il Tesoriere potrà disporre per il pagamenti di cui ai precedenti articoli di una carta di credito a propria firma.

5. Il Revisore dei conti, che verrà nominato dal Presidente del Tribunale all'entrata in vigore della normativa a che ne prevede l'istituzione (Art. 31 della L. 247/12), esercita il controllo contabile effettuando tutte le verifiche ritenute necessarie nel corso dell'esercizio, vigila sulla osservanza delle norme e dei principi di buona amministrazione e redige la sua relazione sui bilanci annuali e sulla situazione patrimoniale da presentare all'approvazione dell'assemblea.

ART. 13 – QUOTE E TASSE

1. Il Consiglio stabilisce, anche al fine di garantire il pareggio di bilancio dell'Ordine, una tassa annuale per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. L'ammontare della tassa annuale di iscrizione, può essere stabilito dal Consiglio in misura ridotta, per i giovani iscritti sino ai primi 5 anni di iscrizione.

3°) Gli iscritti che non provvedono al pagamento della tassa di iscrizione deliberato dal COA entro il termine previsto, possono essere sospesi dall'esercizio professionale previa contestazione così come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento già approvato dall'ordine.

ART. 14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO – NORMA FINALE

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Tempio Pausania lì 1 aprile 2015

Il Segretario Il Presidente